

2. Ai fini del paragrafo 1, si intende per:

- prezzo di costo: il prezzo minimo al produttore previa deduzione dell'aiuto;
- tasso di cambio medio del mercato: la media dei tassi presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari nel corso del primo trimestre dell'anno in cui ha inizio la campagna di commercializzazione.

3. I coefficienti calcolati a norma del paragrafo 1 sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione